

Settore Gestione Risorse  
Ufficio Risorse Materiali

***Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche in legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., finalizzata all'acquisizione del servizio di manutenzione ordinaria biennale delle aree a verde pertinenziali presso gli immobili in uso all'Agenzia delle Entrate della Campania. CIG n° 88295864DE.***

**Condizioni particolari di contratto.**

**Art. 1 - Oggetto dell'affidamento**

Il presente documento contiene le condizioni particolari di contratto della RDO per l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi pertinenziali presso gli uffici dipendenti dalla Direzione Regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate, come descritto nel dettaglio nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati che sono resi disponibili ai partecipanti in allegato alla RDO. Gli uffici dipendenti dalla Direzione sono indicati nel Capitolato Tecnico.

Il fornitore si impegna ad eseguire, alle quotazioni offerte e alle condizioni indicate nella RDO, nel presente documento, nel capitolato tecnico e nella propria offerta tecnica ed economica, i servizi richiesti oltre alle forniture e ai servizi connessi e necessari all'esecuzione di quelli principali, come indicato nel capitolato d'appalto.

Le condizioni particolari di contratto contenute nel presente documento formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con il fornitore. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

**Art. 2 – Caratteristiche del servizio**

Il servizio si articola nell'effettuazione di interventi periodici di *manutenzione programmata* presso le aree verdi dei vari immobili e nell'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria *non programmata* sui medesimi, su espressa richiesta dell'Amministrazione. Il dettaglio dei servizi richiesti, delle modalità e delle sedi di esecuzione delle prestazioni è indicato, oltre che nel presente documento, anche nel capitolato tecnico, nei suoi allegati e negli altri documenti allegati alla RDO. Trovano applicazione nel presente affidamento le clausole delle Condizioni generali di contratto e degli altri documenti allegati al bando di abilitazione Consip denominato “**Bando Servizi di manutenzione delle aree verdi**”.

**Art. 3 - Importo dell'affidamento**

L'importo massimale per il servizio è pari ad € **169.884,00** (**centosessantanovemilaottocentottanquattro/00**), al netto dell'I.V.A., di cui:

- **108.000,00€** per attività di *manutenzione programmata* biennale (12 semestri);
- **48.600,00€** per attività di *manutenzione non programmata* biennale;
- **972,00€** per costi diretti della sicurezza relativi all'esecuzione delle attività *non programmate* **non soggetti a ribasso**
- **3.312,00€** per oneri della sicurezza ordinari/interferenziali **non soggetti a ribasso**;
- **9.000,00€** per eventuale opzione rinnovo/proroga tecnica (somme a disposizione);

Tali valori, stimati in base alle attuali consistenze in uso, sono passibili, nei limiti del massimale contrattuale, di variazioni in aumento o diminuzione secondo le reali e contingenti necessità dell'Agenzia in base all'effettiva consistenza degli immobili nel prossimo biennio.

L'importo degli oneri per la sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, è pari ad € 3.312,00 oltre IVA. All'aggiudicatario della RdO verrà consegnato il DUVRI preliminare dell'appalto, per le successive personalizzazioni presso ciascuna sede.

Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell'operatore economico in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale, devono essere specificatamente quantificati ed indicati nella dichiarazione di offerta economica e non possono essere pari a € 0,00 (zero/00). Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell'offerta non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica.

Al fornitore saranno liquidati:

- l'importo per il servizio di *manutenzione programmata*, come risultante dall'applicazione alla base d'asta del ribasso offerto, passibile di variazioni in diminuzione o in aumento, in base all'effettiva consistenza degli immobili.

La quantificazione delle suddette variazioni all'importo periodico da liquidare, fermi gli importi unitari indicati nel Capitolato e percentualmente ribassati in conformità all'offerta, sarà effettuata in maniera proporzionale alle variazioni che potranno intervenire nel corso dell'esecuzione nella consistenza delle aree verdi rispetto a quanto indicato nel Capitolato tecnico.

Con riferimento al primo bimestre, atteso il periodo di presa in consegna di cui al Capitolato, l'importo dei servizi a canone sarà determinato e contabilizzato sulla base della data di effettiva presa in consegna di ciascun immobile, tenuto conto altresì della consistenza dei medesimi.

- nei limiti del massimale contrattuale, i corrispettivi per gli interventi di manutenzione *non programmata*, in base agli interventi effettivamente eseguiti e alla loro tipologia. I corrispettivi per tali interventi saranno calcolati applicando la percentuale di ribasso offerta, risultante dalla propria offerta economica, al prezzario regionale aggiornato annualmente. Qualora tale prezzario fosse carente, si farà riferimento, in ordine di priorità, al prezzario

ASSOVERDE 2019-21 e della Camera di Commercio territorialmente competente. In via residuale, verrà redatto un verbale nel quale si concorderà un nuovo prezzo avvalendosi di appositi listini di settore e/o indagini di mercato opportunamente documentate.

Resta inteso che al fornitore saranno sempre e solo liquidate le prestazioni effettivamente rese, agli importi offerti, e che tali corrispettivi devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa indicati nel capitolato tecnico.

Il fornitore dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste fino a concorrenza del massimale, non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei 24 mesi non si dovesse raggiungere l'importo massimale sopra indicato, fatta salva l'eventuale prosecuzione per il tempo strettamente necessario all'esperimento di una nuova procedura di affidamento.

#### **Art. 4 – Presa in consegna delle consistenze e durata del contratto**

La presa in consegna di tutte le aree potrà avvenire in tempi successivi e dovrà prioritariamente essere eseguita partendo dalle sedi oggetto di presa visione, come indicate nel *Disciplinare di RDO*. L'intera fase di presa in consegna non potrà comunque eccedere giorni lavorativi 15 (quindici) decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Il contratto avrà durata prevista pari a 24 (ventiquattro) mesi fino alla puntuale e regolare esecuzione del servizio richiesto, salva eventuale proroga tecnica, e avrà carattere di prestazione continuativa, fatti salvi gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti la garanzia delle forniture/prestazioni erogate. Qualora, alla data di scadenza del contratto risultino ancora disponibili fondi residui sul massimale posto a base di gara, il contratto potrà continuare a conservare efficacia fino all'esaurimento del massimale stesso, previa attivazione di nuova procedura di affidamento a cura della Stazione Appaltante.

E' facoltà dell'Agenzia esercitare l'opzione di proroga ai sensi dell'art. 106, co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le obbligazioni reciproche dedotte nel contratto sorgeranno in capo alle parti, per ciascun impianto, dalla data di sottoscrizione del relativo verbale di presa in consegna, secondo la procedura descritta nel capitolato tecnico. Si evidenzia che nella fase di presa in consegna potrà essere presente, ove richiesto dall'Agenzia, il manutentore uscente.

In ogni caso il Fornitore, alla scadenza del contratto sottoscritto a seguito della presente RDO, dovrà obbligatoriamente prestare assistenza alle operazioni di consegna delle aree al soggetto subentrante, senza alcun onere aggiuntivo.

L'Agenzia avrà facoltà di recedere dal Contratto, anche parzialmente, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto vengano attivate convenzioni Consip aventi ad oggetto i servizi oggetto del contratto.

#### **Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio**

L'esecuzione dei servizi dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento, nel capitolato tecnico e negli altri documenti allegati alla RDO. Trovano applicazione nel presente affidamento le clausole delle Condizioni generali di contratto e degli altri documenti allegati al bando di abilitazione Consip "***Bando Servizi di manutenzione del verde pubblico***".

Eventuali indicazioni di dettaglio saranno fornite all'affidatario in fase di esecuzione.

Il dettaglio delle sedi, delle modalità e delle tempistiche di esecuzione è indicato nel Capitolato tecnico e nei suoi allegati.

#### **Art. 6 - Responsabile del servizio**

Il fornitore dovrà comunicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo del soggetto designato responsabile del servizio, il quale, dotato di adeguata competenza, sarà il referente per la gestione operativa del contratto e che dovrà coincidere con il soggetto a cui l'affidatario ha fatto riferimento ai fini dell'offerta tecnica.

Il fornitore dovrà, altresì, comunicare al più tardi entro la data di presa in consegna del primo impianto, i recapiti (telefono, fax, e-mail) dedicati alla ricezione delle segnalazioni di anomalia.

#### **Art. 7 - Responsabilità civile e garanzia definitiva**

Il Fornitore assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

Il Fornitore dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

Il Fornitore dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'Agenzia ed a terzi, ed è tenuto, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d'ordine interno che fossero comunicate dall'Agenzia medesima.

Ferma restando la responsabilità del Fornitore per danni cagionati a cose o persone in relazione all'espletamento dei servizi manutentivi in esame, lo stesso dovrà provvedere alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall'esecuzione del servizio, per un importo non inferiore ad € **1.000.000,00 (unmilione/00)** per sinistro, attraverso polizza RCT/RCO da consegnare all'Agenzia prima della stipula del contratto.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016. Ai fini del calcolo della garanzia definitiva, il valore del contratto è rappresentato dal massimale contrattuale e il ribasso percentuale offerto dalla media ponderata delle percentuali di ribasso come risultanti dall'offerta economica.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

#### **Art. 8 - Responsabilità del fornitore**

Il fornitore si impegna a fornire i servizi richiesti nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia. E' obbligo del fornitore, per l'esecuzione del servizio, acquisire tutte le abilitazioni normativamente richieste per l'esecuzione e fornire personale debitamente abilitato all'esecuzione dei servizi, ove necessario. Il fornitore dovrà, inoltre, impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le indicazioni di esecuzione del servizio presenti nel Capitolato tecnico e le disposizioni di ordine interno comunicate dall'Agenzia e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose. Restano a carico del fornitore tutti gli oneri necessari a riparare i danni eventualmente arrecati nell'esecuzione dei servizi; il fornitore è altresì responsabile per i danni eventualmente cagionati dal proprio personale in servizio a dipendenti dell'Agenzia o a terzi.

#### **Art. 9 - Obblighi nei confronti del personale dipendente**

Il fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. Il fornitore si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dal fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia.

Il fornitore dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative di settore. Il fornitore è responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia dei propri addetti, siano causati a persone e/o a cose.

Il fornitore è tenuto all'osservanza delle indicazioni riguardanti gli operatori addetti ai servizi contenute nel capitolato tecnico.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **Art. 10 - Fatturazione e pagamento**

Il fornitore, dopo la presentazione all'Agenzia e l'approvazione da parte di quest'ultima del rendiconto bimestrale, come indicato nel capitolato, e dopo l'attestazione di regolare esecuzione sarà autorizzato ad emettere fatture bimestrali posticipate. L'Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla

data di ricezione della fattura, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato del fornitore.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata a:

- Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106, 00147, Roma – CF e P. IVA 06363391001

e inviata all'ufficio destinatario dell'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA **DHBAAH** oltre al Codice Identificativo Gara (CIG) indicato nella RDO.

Il fornitore prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

Il fornitore si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

#### **Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati, al più tardi, in sede di stipula. A tal fine è indispensabile provvedere a verificare l'inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) prima di inviare l'offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario all'Amministrazione contestualmente alla stipula.

Il fornitore dovrà, inoltre, a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

Il fornitore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

Il fornitore trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

Il fornitore darà immediata comunicazione all'Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 12 - Penali, recesso e risoluzione**

Previo contestazione dell'addebito, verranno applicate al contratto le penali indicate nelle Condizioni generali di contratto allegate al Bando di abilitazione Consip ***Bando Servizi di manutenzione del Verde Pubblico***.

Gli eventuali *miglioramenti prestazionali* proposti in sede di offerta tecnica, costituiscono oggetto del contratto e la loro eventuale inosservanza, presupposto legittimo per l'applicazione delle penali nei modi e termini di cui alle *condizioni generali di contratto* del bando di abilitazione MePA. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'Agenzia, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;

- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i;
- mancanza o perdita dei requisiti per l'accesso alle pubbliche gare.

La risoluzione consentirà all'Agenzia l'incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l'esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Art. 13 - Divieto di cessione del contratto**

È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

#### **Art. 14 - Cessione del credito**

È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973,

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania – Settore Gestione Risorse – Ufficio Risorse Materiali  
Via Diaz, 11 – 80134 – Napoli

Tel. +39 081.4281571 - Postafax +39 06.507.62249 - e-mail: dr.campania.rm@agenziaentrate.it



inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00 euro), l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

#### **Art. 15 - Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società**

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, il fornitore deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

#### **Art. 16 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione**

Il fornitore prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, il fornitore garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il fornitore si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Il fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.

#### **Art. 17 - Foro competente**

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di **Napoli**.

#### **Art. 18 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

#### **Art. 19 – Trattamento dei dati personali**

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell'Agenzia delle Entrate nel rispetto di quanto previsto dal GDPR del 28/05/2018, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara e all'eventuale stipula ed esecuzione contrattuale.

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Maria Silvestro**

*firmato digitalmente*

*L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente*